

# COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 27-03-2017

DEL. N. 16

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sig. SIMONE ANNIBALE FERRARIS:

RISULTANO PRESENTI:

<b>GUARDAMAGNA GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>DAGLIO ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CEI PATRIZIA</b>	<b>P</b>	<b>CARENA WALTER</b>	<b>P</b>
<b>BERTASSI GUIDO</b>	<b>P</b>	<b>BERTARELLO ANTONELLA</b>	<b>A</b>
<b>GREGGIO MICHELA</b>	<b>P</b>	<b>DONATO MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>BOLZONI MORENO</b>	<b>P</b>	<b>VERONESE MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>CARENA FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>ZAMBRUNO LOREDANA</b>	<b>P</b>
<b>FERRARIS SIMONE ANNIBALE</b>	<b>P</b>		

con l'intervento del Segretario Riera Dott. Sergio

Il Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Relaziona il presente punto all'ordine del giorno il Consigliere Capogruppo di Maggioranza – sig.<sup>ra</sup> Michela Greggio.

Interviene per dichiarazione di astensione di voto il Consigliere Massimo Veronese.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**CONSIDERATO** che con Decreto Legge n. 244/2016 (articolo 5, comma 11) il termine per deliberare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di IMU:

-è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,

-è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;

-è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

-è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26 della L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42 della L. 232/2016, che stabilisce che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2016 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2016;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2017 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

**CONSIDERATO** che, a fronte della conferma per l'anno 2017 della disposizione statale introdotta nel 2016 relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario confermare la specifica aliquota, già introdotta nel 2016, applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria

**RITENUTO** in ogni caso opportuno, per garantire una maggiore semplificazione applicativa dell'imposta e la continuità nelle decisioni in precedenza adottate da parte

del Comune, mantenere l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista nel 2016 anche a favore dei soggetti che non rispettino tutte le condizioni dettate dalla disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, prevedendo, in tale ipotesi, l'applicazione di un'aliquota agevolata, nei limiti dettati a livello regolamentare, specificando che, in tale fattispecie, non si darà luogo alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ed il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;

**CONSIDERATO** altresì che ai sensi dell'art.1, comma 26 L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 42 della L. 232/2016, l'ente deve mantenere inalterato il livello complessivo della pressione tributaria e ritenuto, a tal fine, di dover confermare le aliquote già deliberate per l'anno 2016, prevedendo l'introduzione di aliquote specifiche per i seguenti immobili, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato:

- aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito che rispettino i requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, lett. b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, richiamati dall'articolo 13-bis del vigente regolamento comunale in materia, che godono della riduzione del 50 per cento della base imponibile;

- aliquota ridotta per gli immobili concessi in comodato e alle relative pertinenze che pur non rientrando nella fattispecie disciplinata dall'art. 1, co.10, lett. b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, richiamati dall'articolo 13-bis del vigente regolamento comunale in materia e non avendo quindi diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile, rispettino i seguenti requisiti (previsti dall'art.17, co. 1, lett. f) del vigente regolamento comunale in materia:

- l'unità immobiliare (con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9) concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, come definita dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i.; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; l'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i., ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario e con le limitazioni per l'abitazione principale; per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere della agevolazione di cui al presente paragrafo devono produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016;

**VISTO** il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Maurizio Donato, Massimo Veronese e Loredana Zambruno)

### **DELIBERA**

1. **DI DETERMINARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare nel territorio comunale per l'anno d'imposta 2017, come specificato nella tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione riveste carattere propedeutico ai fini delle previsioni dello schema di bilancio di previsione 2017 e che i relativi contenuti dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale secondo quanto disposto dall'art. 13 commi 6 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011);

### **SUCCESSIVAMENTE**

**DI DICHIARARE** con voti n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Massimo Veronese) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017**

<b>1. ALIQUOTA ORDINARIA</b>	<b>1,05%</b>
<b>2. ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)</b>	
<p>- Unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in L. 22/12/2012 n. 214.          Detta aliquota si applica anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</li> </ul> <p>Per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere della agevolazione di cui al presente punto devono produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU.</p>	<b>0,40%</b>
<b>3. FABBRICATI DEL SETTORE PRODUTTIVO</b>	
<p>- Immobili che costituiscono beni strumentali posseduti e utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso dell'anno 2017, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.</p> <p>L'aliquota agevolata verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove attività produttive) alla Camera di Commercio oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<b>0,46%</b>
<b>4. TERRENI AGRICOLI</b>	<b>1,05%</b>
<b>5. AREE EDIFICABILI</b>	<b>1,05%</b>
<b>6. IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO CHE RISPETTINO I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 1, CO.10, LETT. B) DELLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208, E CHE GODONO DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE</b>	
<p>Unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	<b>0,92%</b> con riduzione del 50% della base imponibile
<b>7. IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO CHE RISPETTANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 17, CO. 1, LETT. f) DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE E CHE NON GODONO DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE (NON RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE DISCIPLINATA DALL'ART. 1, CO.10, LETT. B) DELLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)</b>	

Unità immobiliare (con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8-A/9) concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, come definita dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i.; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; l'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i., ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario e con le limitazioni per l'abitazione principale	<b>0,46%</b>
---	--------------

<b>8. ALTRI FABBRICATI (NON RICOMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI)</b>	<b>1,05%</b>
--	--------------

#### **DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017**

1. DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9) E PER LE RELATIVE PERTINENZE:

- EURO 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

2. DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9) E PER LE RELATIVE PERTINENZE per SOGGETTI PASSIVI DISABILI o nel cui nucleo familiare è presente un soggetto disabile, intendendosi per tali le persone affette da menomazione di qualsiasi genere che comporti un'invalidità pari o superiore al 74% certificata da ASL, INPS o INAIL:

- EURO 300,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

La presente detrazione non è cumulabile alla detrazione di base di € 200,00 di cui al punto 1.

Per finalità connesse alle verifiche fiscali, i soggetti passivi che abbiano i requisiti per godere della agevolazione di cui al presente punto devono produrre apposita comunicazione all'Ufficio Tributi, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ente, entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU.

## COMUNE DI MEDE

---

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49  
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni  
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017

---

### SETTORE FINANZIARIO

#### **Parere di regolarità tecnica**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 20-03-2017

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario  
*(f.to Raffaella Arioli)*

---

### SETTORE FINANZIARIO

#### **Parere di regolarità contabile: Favorevole**

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Data 20-03-2017

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario  
*(f.to Raffaella Arioli)*



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*F.to GUARDAMAGNA  
GIORGIO*

*F.to FERRARIS SIMONE  
ANNIBALE*

*F.to Riera Sergio*

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 14-04-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 29-04-2017

IL SEGRETARIO

*F.to Riera Sergio*

Data 14-04-2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_  
per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134  
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

*F.to Riera Sergio*